



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROPOSTA OPERATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI IN SOFFERENZA CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI

Servizi e Tecnologie Enti Pubblici S.r.l.

[e] info@stepservizi.net [w] <http://www.stepservizi.net>

Partita IVA 02104860909 Capitale soc. €5.000.000,00 i.v.

Iscrizione n.139 Albo Concessionari Riscossione Ministero Economia



Con il presente documento la scrivente ditta STEP S.r.l. è a proporre a codesto Spettabile Ente la propria proposta tecnico - operativa finalizzata ad assicurare la realizzazione delle attività di riscossione coattiva delle entrate comunali secondo le modalità che saranno di seguito descritte.

1 - ATTIVITÀ DI START UP

L'attività iniziale proposta da STEP prevede la preventiva acquisizione delle partite insolute da recuperare coattivamente di qualunque natura relativa a tutti i crediti vantati dall'Ente e la successiva gestione con l'ausilio dello strumento dell'ingiunzione fiscale.



In questa fase le partite summenzionate saranno oggetto di elaborazione e conseguente riversamento all'interno dell'applicativo web che verrà adoperato al fine di garantire la puntuale gestione del servizio, e mediante il quale l'Ente potrà monitorare costantemente il flusso dei lavori realizzati ed i diversi stadi della riscossione attivati.

Il personale comunale interessato sarà pertanto abilitato alla consultazione degli archivi in parola al fine di potere riscontrare in tempo reale lo stato di attuazione delle procedure avviate dalla scrivente ditta.

2- FASE DI CONTROLLO ED EMISSIONE DEGLI ATTI

Al termine della fase 1), saranno realizzate le successive attività di controllo delle singole posizioni dinanzi indicate al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni riscontrate.

In questo modo si procederà ad una capillare bonifica degli archivi predisposti finalizzata ad una puntuale emissione degli atti necessari al recupero coattivo.

Per quanto concerne l'emissione, questa sarà realizzata dalla STEP e notificata ai diretti interessati attraverso la

propria area operativa formalmente abilitata dal Ministero delle Comunicazioni, ovvero alternativamente e a seconda della delicatezza della pratica dai propri Messi Straordinari ovvero dagli Ufficiali della Riscossione in pianta organica alla scrivente.




Al termine della emissione e notifica degli atti, gli operatori provvederanno alla gestione elettronica della documentazione rinveniente – attestazioni di notifica, pagamenti, aggiornamenti indirizzi, ecc. – con contestuale caricamento all'interno della procedura.

3 – LE PROCEDURE SOFTWARE

Per garantire la puntuale realizzazione del servizio, STEP utilizzerà un apposito software di tipo *WEB APPLICATION* dedicato alla riscossione delle entrate locali, e specializzato nella gestione della riscossione coattiva che include una conduzione completa di tutte le modalità di incasso sia di natura volontaria che spontanea.

L'applicativo segue tutte le fasi procedurali a partire dalla fase pre-coattiva (se richiesta), alle ingiunzioni di pagamento, fino all'emissione del titolo esecutivo che consente di eseguire la riscossione coattiva con il "rito privilegiato" previsto dal titolo II del D.P.R. n° 602/73, ovvero orienta la scelta delle procedure più opportune da adottare, in funzione del debito e delle informazioni reddituali e patrimoniali afferenti il contribuente ed individuate a mezzo delle banche dati disponibili (Aci/Pra, Siatel, Catasto, Agenzia del Territorio, ecc.).


Nella figura a fianco viene mostrato lo schema di lavorazione dei flussi all'interno della




procedura, ovvero le molteplici attività che vengono in essa gestite.

La procedura software gestisce altresì le fasi di affidamento e rendicontazione della notifica tramite messi notificatori, servizio postale e mediante affissione all'albo nei casi previsti dalla legge.

Inoltre permette il puntuale coordinamento di tutta l'azione esecutiva, permettendo la scelta delle procedure più opportune da intraprendere, in funzione delle informazioni patrimoniali e della globalità del debito del contribuente.



Prevede altresì la gestione delle procedure esecutive, di tipo cautelare (Fermo amministrativo, Ipoteca) o di tipo esecutivo (Pignoramento).



In presenza di fallimento del contribuente, il software contempla la registrazione delle attività connesse all'insinuazione del credito e delle altre attività relative alle procedure concorsuali. Inoltre suddivide l'attivazione di una procedura nelle fasi di selezione del debito; individuazione di eventuali beni sui quali procedere; indicazione dell'ufficiale incaricato; stampa di estratti e comunicazioni da notificare.

4. DESCRIZIONE FASI RISCOSSIONE COATTIVA

Esaurita una sommaria presentazione degli applicativi software adoperati ai fini della realizzazione del presente servizio, di seguito sono specificate le diverse fasi attivabili per il conseguimento dell'obiettivo di recupero.

STEP effettuerà la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate affidate in gestione



utilizzando lo strumento dell'ingiunzione fiscale, seguendo le disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910 e nel Titolo II del DPR n. 602/1973, come previsto dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del Decreto

Legge 2 marzo 2012, n.16, concernente disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie. Secondo quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007, l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al contribuente entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il provvedimento è diventato definitivo. Questo a pena di decadenza. Pertanto saranno preliminarmente analizzate le scadenze al fine di riscontrare la loro legittimità ai fini dell'attivazione delle procedure di recupero coattivo.

Caratteristica basilare dell'ingiunzione di pagamento è quella di riduzione dei tempi di recupero, che diventano piuttosto brevi rispetto a quelli maggiormente lunghi previsti per la riscossione a mezzo ruolo.

Rispetto a quest'ultima procedura al debitore viene richiesto l'importo dovuto maggiorato dei soli interessi maturati nella misura del tasso legale vigente ovvero delle spese di notifica o diritti di procedura che sono determinati sulla base di specifiche tabelle del D.M. 20.11.2000 oppure da quelle in uso agli Uffici Giudiziari.

Di seguito si dettagliano le attività previste dal R.D. 639/1910 che saranno realizzate da STEP al fine di attuare il recupero degli insoluti a seconda della metodologia più consona alla posizione analizzata.

PRIMA FASE PRE-COATTIVA (FACOLTATIVA)

- **SOLLECITO PRE-INGIUNZIONE**

Invio di avviso bonario al fine di procedere con un approccio moderato e non invasivo nei confronti del debitore "disattento" che nella maggioranza dei casi



richiede solo di essere sollecitato. Il vantaggio di tale attività si rileva in una maggiore rapidità di incasso, un minore esborso in termini di spese di procedura ed un minore ricorso al contenzioso.

- **INTIMAZIONE E COMUNICAZIONE DI MESSA IN MORA**

Invio ad ogni debitore/utente di una intimazione a mezzo raccomandata AR, con spese a carico del debitore, in cui verrà richiamata la posizione debitoria e si farà presente che, ove non intervenga il pagamento, si provvederà al recupero coattivo degli importi dovuti. La comunicazione sarà redatta precisando che trattasi di lettera di sollecito predisposta allo scopo di evitare al debitore costi aggiuntivi dovuti alle azioni esecutive previste per il recupero forzoso del credito. Questa fase diventa essenziale, altresì, per

creare una comprova certa per tributi gestiti da bollettazione ordinaria - ad esempio avvisi di pagamento TARSU/TARES.

In caso di mancato pagamento entro i termini indicati nella raccomandata di costituzione in mora, STEP porrà in atto la seconda fase.



SECONDA FASE

INGIUNZIONE FISCALE

STEP provvederà a stampare e notificare l'ingiunzione fiscale nei confronti del debitore utilizzando i mezzi consentiti dalla Legge (servizio postale, messo comunale, ufficiali giudiziari e della riscossione) ed assegnando trenta giorni di tempo per effettuare il pagamento. La modulistica afferente l'ingiunzione è già ricompresa all'interno dell'applicativo e comunque adattabile a seconda delle esigenze palesate dall'Ente.



COMUNICAZIONE PREVENTIVA di PAGAMENTO L. 228 del 24/12/2012 co.544

A seguito delle recenti modifiche normative, per i soli importi inferiori ad euro 1.000,00, decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell'ingiunzione, prima di iniziare le fasi cautelari ed esecutive, è necessario inviare una comunicazione contenente il dettaglio del debito (per posta ordinaria). Prima dell'attivazione di tali procedure è necessario attendere 120 giorni dalla data di invio dell'atto di cui sopra.

PHONE COLLECTION (FACOLTATIVA)

La fase di phone collection è finalizzata a instaurare un contatto diretto con il debitore per raccogliere informazioni utili alla definizione della pratica prima dell'avvio delle azioni cautelari ed esecutive. Nel corso del contatto telefonico si cerca, altresì, di definire le modalità ed i tempi di pagamento per raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

AZIONE ESECUTIVA PER IL RECUPERO COATTIVO

Trascorso il periodo di cui sopra senza che il debitore abbia presentato ricorso avverso l'ingiunzione né abbia



eseguito il versamento di quanto dovuto ovvero sia stato respinto il ricorso presentato, saranno attivate le opportune azioni per il recupero del credito, secondo le procedure di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973. Le azioni esecutive attivabili sono indicate di seguito e sono alternative, cioè applicabili singolarmente e/o cumulativamente. Per l'attivazione è necessario un preventivo studio sulla situazione del soggetto al fine di riscontrare la presenza di beni mobili o immobili aggredibili.

FERMO AMMINISTRATIVO DI BENE MOBILE REGISTRATO



Previsto dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, assoggetta il veicolo ad un vincolo di indisponibilità giuridica vietandone la circolazione a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il fermo può essere riferito anche a più partite intestate al medesimo contribuente

ed è sempre preceduto da una comunicazione che ne annuncia l'iscrizione.

L'informazione di possidenza del bene mobile è qualificata a livello di "Anagrafe Tributaria e ACI". Le notizie con esito positivo sono processate all'interno di una apposita applicazione informatica che, utilizzando i presupposti dettati dall'Ente (linee guida), predispone la documentazione da



inoltrare: al Contribuente, per la notifica ed al PRA, per l'effettiva iscrizione del fermo. La registrazione di un fermo può essere revocata solo a fronte del pagamento del debito e delle relative spese sostenute o per successivi provvedimenti ostativi del fermo stesso. In questi casi, si provvederà ad emettere apposita comunicazione di revoca necessaria per la successiva cancellazione presso gli sportelli del PRA.

ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO



Si tratta dell'atto che intima al debitore di astenersi da qualunque azione diretta a sottrarre alla garanzia del credito i beni. Questo deve contenere anche l'avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro, con istanza da depositare in cancelleria, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, unitamente ad una somma non

inferiore ad un quinto dell'importo del credito del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. La vendita dei beni pignorati verrà effettuata (o con pubblico incanto o nelle altre forme previste dal DPR 602/73), a cura del proponente, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Entro centoventi giorni dall'esecuzione del pignoramento, verrà effettuato il primo incanto, pena la perdita dell'efficacia del pignoramento. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore; se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, la notificazione è eseguita mediante consegna di una copia del verbale. Gli avvisi di vendita (contenenti indicazione dei beni, giorno, luogo ed ora del primo e secondo incanto) verranno affissi alla casa comunale per cinque giorni consecutivi anteriori al primo incanto, tranne che il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore o del concessionario, ordini la pubblicazione su giornali o altre forme di pubblicità. Il primo incanto non avverrà prima che siano trascorsi dieci giorni dal pignoramento, salvo pericolo di deterioramento o conservazione eccessivamente gravosa dei beni pignorati.

La suindicata potrà essere gestita da STEP attraverso le seguenti metodologie:

- a mezzo propri Ufficiali della Riscossione

- tramite utilizzo Ufficiali Giudiziari dei Tribunali competenti per territorio

STEP dispone nel proprio organico di tre ufficiali della riscossione nominati ed autorizzati dalla Prefettura ove risiede il concessionario, in rapporto di lavoro subordinato ai sensi del D.L. 112/99.

Qualora l'Ente fosse sprovvisto della suddetta figura e lo ritenga opportuno potrà nominare quale ufficiale della riscossione quello del concessionario appaltatore a mezzo apposita delega scritta.

LA VENDITA DEI BENI PIGNORATI

Trascorsi 10 giorni dalla redazione dell'atto di pignoramento, e comunque entro i successivi 200 giorni, senza che sia intervenuto il pagamento, si dovrà procedere alla vendita dei beni all'incanto attraverso l'Istituto Vendite Giudiziarie. Prima di procedere alla vendita verrà affisso alla casa comunale per cinque giorni consecutivi precedenti la data stabilita per il primo incanto un avviso (bando di vendita) che dovrà contenere i seguenti elementi: descrizione dei beni; Indicazione del giorno, ora, luogo



del primo e del secondo incanto. Il primo incanto sarà effettuato decorsi 10 giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non dovrà avere luogo nel medesimo giorno fissato per il primo e sarà stabilito non oltre il decimo giorno dalla data stabilita per il primo incanto. Il prezzo base del primo incanto sarà determinato dal valore attribuito ai beni nel verbale di pignoramento dall'ufficiale della riscossione. Nel secondo incanto, i beni saranno venduti al migliore offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto. Nell'ipotesi in cui i beni risultassero invenduti anche al secondo incanto, entro i tre mesi successivi, si procederà alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto oppure ad un terzo incanto ad offerta libera.

L'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Si tratta dell'espropriazione di crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi (soggetti



pubblici o privati). Il pignoramento presso terzi nell'assetto normativo originario del DPR 602/73 prevedeva una sola fattispecie ovvero quella del pignoramento di fitti e pigioni stabilita dall'art. 72. Con l'aggiunta dell'art. 72 bis, la predetta procedura è stata adottata anche per l'espropriazione di altri crediti compresa quella

dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro, con l'eccezione soltanto dei crediti di natura pensionistica.

Con la seconda aggiunta (art. 73, co 1 bis) si è disposto altresì che, oltre al pagamento diretto dei crediti, l'ordine rivolto al terzo debitore può riguardare anche la consegna, entro trenta giorni, delle cose del debitore detenute presso terzi.

Preliminarmente il concessionario, ai sensi dell'articolo 75 bis del DPR n. 602/1973, può chiedere a soggetti terzi, debitori del contribuente che è posto in riscossione ovvero coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al soggetto iscritto a ruolo; quindi, una volta ottenute le informazioni richieste (cosiddetta dichiarazione stragiudiziale del terzo) procede all'esecuzione forzata vera e propria.

IL PIGNORAMENTO DI FITTI E PIGIONI

L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore od ai coobbligati



potrà essere predisposto solo se, dopo l'indagine della situazione patrimoniale del soggetto, vi siano i presupposti per eseguirlo. Il pignoramento contiene l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario

(proponente) fitti e pigioni scaduti e non corrisposti entro quindici giorni dalla notifica e i fitti e le pigioni non scaduti alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procederà, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

L'ESPROPRIAZIONE DELLO STIPENDIO

L'espropriazione delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e di altri indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, dovrà essere eseguito solo se, dopo l'indagine della situazione reddituale del soggetto, vi siano i presupposti per eseguirlo. L'atto di pignoramento conterrà (in luogo della citazione del debitore e del terzo di



comparire davanti al giudice dell'esecuzione), l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede: entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; alle rispettive scadenze per le restanti somme.

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Iscrizione Ipotecaria

L'art. 77 del D.p.r. 602/73 disciplina l'istituto dell'ipoteca esattoriale, misura cautelare che può essere adottata dal Concessionario a seguito del mancato pagamento delle

somme intimate con l'ingiunzione fiscale. Detta misura cautelare può essere adottata solo per debiti complessivamente non inferiori a 20.000,00 euro. Inoltre, prima di procedere con l'ipoteca, al debitore deve essere notificata una comunicazione preventiva annunciante l'intenzione del Concessionario di avvalersi dello strumento in esame, se le somme non vengono pagate entro i successivi trenta giorni. La comunicazione di iscrizione ipotecaria è un requisito di legittimità della medesima, e costituisce atto impugnabile in Commissione tributaria.

Pignoramento Immobiliare

A seguito della riscrittura del primo comma dell'art. 76 del DPR 602/73, da parte dell'art. 52, co. 1, lett. g) e h), del D.L. n. 69/2013, è stata modificata la procedura di espropriazione immobiliare che il concessionario della riscossione può intraprendere per la soddisfazione del credito.

Secondo la nuova formulazione del testo normativo citato, il concessionario non può dare corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

Inoltre, il concessionario, nei casi diversi da quanto innanzi indicato, può procedere all'espropriazione immobiliare unicamente se l'importo complessivo per cui si procede supera centoventimila euro.

L'espropriazione, infine, può essere avviata solo se preventivamente è stata iscritta ipoteca ai sensi dell'art. 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia estinto.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO

A) su conto corrente postale intestato direttamente all'Ente concedente;

B) qualora l'Ente concedente dovesse richiedere l'incasso su apposito conto corrente postale a ciò dedicato ed intestato alla Concessionaria, la STEP Srl si renderà disponibile alla riscossione con tale modalità.

Nel caso di pagamento su conti del Concessionario, lo stesso potrà avvenire a mezzo canali tradizionali (conto corrente postale, bonifico bancario e postale, contanti ecc....) oppure per vie innovative a mezzo delle nuove tecnologie tra cui:

- ❖ Moneta Elettronica

- ❖ MAV
- ❖ Lottomatica, Sisal
- ❖ Paypal

6. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E RIVERSAMENTO

Le attività di rendicontazione e di riversamento, qualora l'incasso avvenga sui conti del Concessionario, saranno mensili e comunque improntate al principio di ottemperanza delle prescrizioni di legge sancite dall'art. 7, comma 2, lett. gg-septies del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni in L. 12/7/2011, n. 106, e della successiva modifica apportata dall'art. 5 comma 8-bis del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni in L. 26/04/2012, n. 44.

Il conteggio delle competenze spettanti al Concessionario avverrà sugli importi effettivamente riscossi al netto delle spese di notifica, dei diritti e degli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive attivate per il recupero del credito (Tabella allegato A del D.M. 21 novembre 2000) e che saranno integralmente rimborsate al concessionario.

7. SERVIZI AGGIUNTIVI A TITOLO GRATUITO

Contestualmente ai servizi summenzionati, STEP offre all'Ente una serie di attività complementari, volte ad arricchire il lavoro di supporto alla gestione con il chiaro obiettivo di assegnare all'Ente un servizio basato sulle reali esigenze. I predetti servizi complementari comprendono, una vasta serie di attività riguardanti diversi ambiti di applicazione, riconducibili in prima analisi alla gestione:

Sportello telefonico a supporto del contribuente

STEP mette a disposizione dell'Ente e di tutta la platea contributiva, la consolidata esperienza e professionalità dei propri operatori, garantendo all'utenza un valido supporto, tramite numero dedicato al quale sarà possibile rivolgersi per necessità di informazioni circa le corrette modalità di definizione del debito, ovvero delle forme agevolative previste per Legge o da regolamento per la rateazione degli importi.

SPORTELLI PRESSO L'ENTE A SUPPORTO DEL CONTRIBUENTE

L'attività proposta è finalizzata a garantire all'Ente il conseguimento di un ulteriore duplice obiettivo.

Da un lato fornire un servizio di qualità ancora più elevata al contribuente, che potrà beneficiare a "km 0" di ogni tipo di informazione necessaria e di qualunque supporto alla gestione della propria situazione tributaria. Dall'altro lato l'Ente potrà altresì beneficiare di una considerevole riduzione dei carichi di lavoro dei propri uffici a ridosso delle scadenze di pagamento.



Presso lo sportello locale gli operatori della STEP forniscono assistenza al contribuente per quanto concerne l'attività informativa sul tributo, la sua applicazione e il supporto alla redazione della dichiarazione di attivazione e/o di cessazione della esposizione pubblicitaria.

Ciò allo scopo essenziale, sempre inseguito anche da parte della Pubblica amministrazione, di poter promuovere e raggiungere il miglior rapporto di fiducia e di trasparenza possibile tra il comune, i contribuenti e l'eventuale concessionario.

Accesso WEB all'applicativo gestionale per l'Ente

STEP metterà a disposizione dell'Ente delle credenziali di accesso all'applicativo gestionale adoperato nell'ambito del presente servizio. L'Ente potrà costantemente monitorare le attività realizzate dalla scrivente ovvero analizzare in tempo reale la corrispondenza dei lavori svolti in funzione della presente proposta.

Accesso WEB all'applicativo per il contribuente

Viene offerta la possibilità per i contribuenti di potere accedere all'applicativo web adoperato dalla STEP al fine della gestione del presente servizio, tramite un profilo riservato, che sarà rilasciato all'interessato previa registrazione al sistema. Successivamente all'accesso l'utente potrà visualizzare e stampare il quadro di riepilogo della propria posizione contributiva ovvero ottenere nella apposita sezione dedicata alle FAQ utili informazioni in merito.

OFFERTA ECONOMICA

Nella tabelle che seguono si forniscono i parametri di riferimento che sono alla base dell'offerta tecnico - economica proposta dalla STEP a codesta rispettabile Amministrazione:

OFFERTA ECONOMICA PER GESTIONE IN CONCESSIONE

DESCRIZIONE	PREZZO A VOI RISERVATO (*)
Riscossione coattiva	Aggio del 10,90 % sulle somme riscosse
Tipo affidamento	Diretto in via sperimentale
Durata contrattuale	Anni UNO dalla data di affidamento

(*) Importi al netto di IVA

Tutte le spese postali e di notifica comprese quelle per il ritiro delle CAD (Comunicazioni di Avviso Deposito) e della CAN (Comunicazione di Avvenuta Notifica) e quelle per lo svolgimento di ogni azione cautelare con funzione di conservazione del patrimonio del debitore, nonché le spese di procedura esecutiva, così come previste nella tabella dei rimborsi spese per le attività esecutive svolte dai concessionari di cui al DM del 21 Novembre del 2000, rimangono a carico dell'Ente ed interamente rimborsate al Concessionario a seguito di emissione di apposita fattura.

In caso di mancata riscossione per qualunque motivo, a seguito di annullamento dell'ingiunzione da parte dell'Ente o di scarichi che si dovessero presentare nei casi in cui il debito richiesto non avesse i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, tutte le spese di notifica sostenute e le spese esecutive, nella misura prevista dalla tab a) e b) del D.M. 21/11/2000 e s.m.i., saranno rimborsate dall'Ente al Concessionario.

SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI A TITOLO GRATUITO

Sportello telefonico dedicato per il contribuente
Sportello presso i locali dell'Ente
Fruizione accesso alla procedura gestionale per l'Ente

Confermandoci a disposizione per qualunque esigenza e/o chiarimento in merito alla presente offerta, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Cuneo, lì 27/04/2018

STEP S.r.l.
Gabriele Boarino